

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

SEPARAZIONE CARRIERE

Ucpi: superate le 10mila firme
Oltre 10mila firme raccolte in una settimana a favore della proposta di legge sulla separazione delle carriere. Questo il dato diffuso dall'Unione delle camere penali e dal Comitato promotore per la separazione delle carriere relativo alla raccolta firme in corso dal 4 maggio. La raccolta è avvenuta in tribunale e tramite gli iscritti delle camere penali. Da questa settimana, informa una nota, l'Ucpi scenderà anche nelle piazze dei Comuni mentre altre camere penali inizieranno la raccolta in ulteriori presidi, sia dentro che fuori dai tribunali.

COMMISSIONE SENATO

Antiriciclaggio, i pareri sul decreto



Con i pareri delle commissioni Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato si è concluso l'esame dello schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio. Avvocati, commercialisti e notai, preso atto dell'accoglimento della maggior parte delle osservazioni formulate in sede di audizione, esprimono apprezzamento sulla limitazione dell'applicazione delle sanzioni connesse agli obblighi di adeguata verifica e di conservazione ai soli casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Così come sulla riduzione della sanzione pecuniaria minima prevista per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Cassazione. Per i supremi giudici la misura sanzionatoria continua ad avere natura amministrativa

La nuova causa della patente non è penale

Non si profila una violazione del divieto di doppia sanzione

Giovanni Negri
MILANO

Non ha natura penale la sanzione inflitta in via accessoria della revoca della patente di guida. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 23171 della Quarta sezione penale depositata ieri. Una presa di posizione netta a fronte di una questione sollevata ricorrentemente. Per esempio, in questo caso, dal difensore di un automobilista che si era visto punire, dopo patteggiamento, per il reato di guida in stato di ebbrezza; in aggiunta era stata prevista anche la revoca della patente. La difesa aveva impugnato la pronuncia del tribunale solo su quest'ultimo punto, sostenendo, tra l'altro, che si tratterebbe di una misura sostanzialmente penale, la cui applicazione obbligatoria esclude una valutazione del caso concreto e si risolve in una presunzione di pericolosità in contrasto con i principi di colpevolezza, ragionevolezza e proporzionalità della pena. Di qui la decisione di

sollevare questione di legittimità costituzionale. Richiesta respinta. Per la difesa la natura penale della revoca si fonda sul fatto che è applicata sul presupposto della commissione di un reato a conclusione di un procedimento penale, ed è inflitta contestualmente alla condanna penale. Tesi però che,

LE INDICAZIONI
Non è stata accolta la richiesta della difesa di porre la questione di legittimità costituzionale Scelta di politica legislativa

per la Cassazione, è frutto di un'applicazione acritica del diritto convenzionale europeo. La Corte di Strasburgo infatti ha elaborato un concetto sostanzialistico di materia penale che con l'obiettivo si di estendere l'applicazione del divieto di bis in idem, ma senza avere come risultato l'attribuzione di un po-

tere in grado di annullare le differenze tra le nozioni europea e interna di sanzione penale.

Non è possibile affermare allora che per effetto della sentenza della Corte dei diritti dell'uomo Grande Stevens siamo ormai di fronte a un principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, scardinando principi come la riserva di legge in materia penale e la presunzione di non colpevolezza.

Serve invece un'attenta considerazione del caso concreto. E allora «la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale, ancorché definito ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, con riguardo alla pena principale, vanifica la stessa preoccupazione, rinvenibile in alcune enunciazioni teoriche della giurisprudenza Cedu, di una configurazione amministrativa dell'illecito al fine precipuo, se non esclusivo, di eludere le garanzie proprie del processo penale».

Quotidiano del Diritto 24



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Stadio di Udine, codice strada batte pubblicità di Guglielmo Saporito

Il codice della strada prevale sulla pubblicità sportiva, rendendo difficile battezzare grossi impianti con la marca di un'impresa: il Consiglio di Stato si è occupato di un'ampia insegna posta sulle curve dello stadio udinese.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

L'esistenza di caratteristiche comuni, non ha come conseguenza diretta l'assimilazione della sanzione amministrativa a quella penale. Nel caso specifico poi, sottolinea la Cassazione, la guida in stato di ebbrezza, va tenuta presente la progressione nell'offensività delle condotte. Si passa infatti dall'area delle sanzioni amministrative a quella della rilevanza penale, passando da un'ipotesi di reato all'altra, punita in maniera più severa, attraverso la previsione di diverse soglie di rilevanza all'interno della medesima fattispecie.

E ancora, ricorda la sentenza, l'introduzione della nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto rende poi difficile attribuire i crismi di irragionevolezza all'obbligatorietà della revoca nei casi più gravi. L'obbligatorietà della sanzione amministrativa allora rientra tra le scelte legislative che non possono essere sindacate sotto il profilo dell'irragionevolezza.

Società. L'indicazione è strumento di garanzia

Senza foglio-presenze la delibera può essere annullata

Aneglo Busani
Elisabetta Smaniotto

È annullabile la deliberazione dell'assemblea di società per azioni il cui verbale non indichi l'identità dei partecipanti alla riunione assembleare o non riporti, in allegato, il cosiddetto "foglio presenze" (nel quale siano elencati i presenti in assemblea): lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 603 del 12 gennaio 2017.

Nel caso giunto all'esame della Suprema Corte si è discusso dell'invalidità delle deliberazioni della ritenuta invalidità delle deliberazioni di una assemblea di Spa verbalizzate in due distinti verbali, entrambi mancanti dell'indicazione dei soci partecipanti, non menzionati né nel contesto del verbale, né in un documento allegato al verbale (per il vero, in uno dei due casi, il "foglio presenze" era stato bensì compilato, ma non era stato allegato al verbale perché "solo" conservato negli atti della società in questione).

È stata perciò sollevata la questione di invalidità delle deliberazioni recate da tali verbali, in quanto, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nei verbali di assemblea deve essere indicato il nominativo dei soci che partecipano alla riunione assembleare.

La Cassazione ha quindi colto l'occasione per fare il punto sulla questione e ha ricordato che la legge di riforma del diritto societario del 2003, riscrivendo l'articolo 2375 del Codice civile (rispetto al suo testo ante riforma), ha risolto in modo definitivo il dibattito che si era originato nel sistema previgente, circa l'analiticità o la sinteticità dei verbali assembleari (e cioè se i verbali debbano essere espliciti sui presenti in assemblea o possano anche non riportare i nominativi dei partecipanti), a causa dell'ambiguità da cui era caratterizzato il testo previgente della norma in questione. La giurisprudenza ante riforma si era infatti divisa tra un orientamento minoritario che sosteneva la sinteticità del verbale (Cassazione 20

giugno 1997 n. 5542) e un orientamento prevalente che invece riteneva l'elenco nominativo dei partecipanti un elemento essenziale della verbalizzazione (Cassazione 17 luglio 2007, n. 15950).

La Cassazione ha dunque ricordato che l'articolo 2375, comma 1, del codice civile, prescrive, tra l'altro, che il verbale (il quale deve essere «sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio») «deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno», nonché deve «indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti».

L'attuale formulazione della norma è pertanto idonea a scongiurare ogni dubbio circa il contenuto che il verbale assembleare deve avere e, con particolare riferimento all'indicazione dei partecipanti e dei votanti, l'analiticità del verbale rappresenta un elemento essenziale dal quale non si può prescindere. Di risultanza del documento sono infatti essenziali, in quanto esso rappresenta il resoconto di ciò che è accaduto in sede assembleare e della volontà espressa dall'assemblea; il contenuto del verbale è, tra l'altro, rilevante in ordine all'esercizio del diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari spettante ai soci assenti che non abbiano espresso il loro consenso all'adozione delle deliberazioni che l'assemblea ha assunto.

Solo mediante l'identificazione nominativa dei soci è infatti possibile «verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati (in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi)», mentre l'assenza di un simile dato si ripercuote sulla validità della decisione assembleare dal momento che diviene impossibile identificare coloro che hanno la legittimazione ad impugnare la decisione.

Corte Ue. Il riconoscimento della natura non onerosa del trasferimento dell'immobile esclude il prelievo

Senza Iva le cessioni per coprire debiti d'imposta

Benedetto Santacrose
Anna Abagnale

Non costituisce cessione di beni a titolo oneroso, e pertanto non è soggetta a Iva, il trasferimento della proprietà di un bene immobile da parte di un soggetto passivo a beneficio del fisco di uno Stato membro eseguito quale pagamento di un debito erariale, ma il debitore deve comunque liquidare la relativa imposta. Questa è la posizione espressa dalla Corte di giustizia che era stata chiamata a pronunciarsi sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che definisce le operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Infatti, secondo la stessa disposizione, perché un'operazione sia soggetta ad Iva, occorre che ricorrano congiunta-

mente cinque condizioni: deve sussistere una cessione di beni o una prestazione di servizi (1) effettuata da un soggetto passivo (2) che agisce in quanto tale (3) a titolo oneroso (4) nel territorio di uno Stato membro (5).

Nel caso in specie - l'ipotesi riguarda una società polacca attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare che cedeva al Comune un immobile, al fine di compensare un debito d'imposta - il problema che si poneva era appunto di capire se tale operazione presentasse i requisiti per essere ritenuta imponibile ai fini Iva. Sul punto già l'Avvocato generale si era espresso in termini negativi ritenendo che il soggetto passivo Iva, nell'estinguere il suo debito di imposta, non agisce

nell'ambito della sua attività economica, ovvero non agisce «in quanto tale» come richiesto dalla direttiva. E ciò vale anche se tale soggetto è un agente immobiliare che trasferisce in pagamento, in luogo del denaro, la proprietà su un terreno.

Con la sentenza di ieri, causa C-36/16, la Corte Ue qualifica l'operazione come fuori campo Iva, piuttosto ritenendo la cessione carente del carattere della corrispettività. Una cessione - afferma la Corte - può dirsi effettuata a titolo oneroso solo quando tra il cedente e l'acquirente intercorre un rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, nel quale il prezzo riscosso costituisce il controvalore del bene ceduto. È fuori discussione che nel

caso in specie intercorra un rapporto giuridico tra il cedente e il cessionario, ma questo ha una natura diversa, ovvero unilaterale: il pagamento del tributo da parte del contribuente determina unicamente l'estinzione ex lege del debito, anche se nel caso specifico esso è effettuato con la dazione dell'immobile. Mancando l'onerosità, di conseguenza l'operazione non può essere soggetta ad Iva. Tuttavia, la Corte fa una considerazione ulteriore, al fine di preservare il principio della parità di trattamento tra il soggetto passivo che preleva un bene per proprie esigenze private (o comunque a fini estranei alla sua impresa) e il consumatore finale che acquista un bene dello stesso tipo. Il richiamo all'art. 16

della Direttiva permette infatti di assimilare l'operazione descritta ad una cessione di beni a titolo oneroso nel caso in cui il bene ceduto ha dato diritto alla detrazione dell'Iva e di conseguenza la stessa sarebbe soggetta ad Iva. Quindi, pur se la cessione non è rilevante, l'imposta va liquidata come se fosse una cessione gratuita restando, di fatto, a carico del debitore.

Sebbene nel nostro ordinamento non esista una norma, al pari di quella polacca, che permetta al contribuente di estinguere il debito d'imposta attraverso il trasferimento della proprietà di un bene (se non per i beni culturali, art. 28-bis DPR 602/73), la pronuncia di ieri resta importante quanto ai rapporti debito/credito tra privati, a cui potrebbe estendersi il principio di diritto espresso dalla Corte.

DICHIARAZIONI 2017 REDDITI E IRAP

CHIARIMENTI ED ESEMPI DI COMPILAZIONE
TUTTE LE NOVITÀ IN EVIDENZA



Dichiarazioni 2017, Redditi e Irap: ecco la guida pratica agli adempimenti 2017. Gli esperti del Sole 24 trattano di deduzioni e detrazioni, di compensazioni e attività estere, di redditi fondiari e operazioni straordinarie, di perdite e maxiammortamento. La guida continua online con i fogli di calcolo per determinare le imposte e i crediti Irpef.

IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ
Offerta valida in Italia dal 10 maggio 2017 al 10 luglio 2017

Il Sole 24 ORE